



dott. Erich Janutin
sostituto del segretario
principale della CFSL,
Lucerna, responsabile del
progetto CFSL per il
personale a prestito,
Lucerna

Sicurezza sul lavoro e tutela della salute nel settore del prestito di personale
Descrizione del progetto



Prevenzione per il personale a prestito – bilancio provvisorio positivo per il progetto CFSL.

Nel 2007, la CFSL ha dato il via al progetto «Miglioramento della prevenzione degli infortuni professionali per il personale a prestito». Ora, davanti ai primi risultati positivi di questo progetto, è giunto il momento di un rapporto intermedio. Il progetto prevede diverse misure atte a ottimizzare in maniera determinante il coordinamento in quel complesso «rapporto triangolare» che si instaura tra impresa fornitrice, impresa acquisitrice e lavoratore e a contribuire in tal modo alla prevenzione degli infortuni.

Da due anni, un gruppo di esperti guidato dalla CFSL lavora al progetto «Miglioramento della prevenzione degli infortuni professionali per il personale a prestito». Una discussione nel corso della tavola rotonda del 19 ottobre 2007 aveva evidenziato la necessità di diverse misure per ridurre il numero degli infortuni nel personale a prestito. Già due interventi politici si erano occupati allora della problematica specifica nel prestito di personale. Il numero 66 delle Comunicazioni del dicembre 2008 ha parlato per la prima volta di questo progetto. Adesso arrivano i primi risultati concreti. La presente serie di articoli fornisce ai lettori delle Comunicazioni un quadro generale del progetto e illustra le misure in programma.

Importanza crescente del personale a prestito

L'importanza del personale a prestito, ossia del «settore del lavoro temporaneo», nell'ultimo anno ha continuato a crescere in Svizzera. Qualche cifra lo dimostra¹. Nel 2008, sono stati registrati complessivamente 281 854 (+7,5 %) lavoratori temporanei. Di questi, il 74 % erano uomini e il 26 % donne. Il rapporto tra svizzeri e stranieri ammontava al 43 % contro il 57 %. La cifra totale di 281 854 lavoratori temporanei convertita in equivalenti a tempo pieno corrisponde a 68 562 (+ 2,2 %) o al 2,1 % di tutti gli

¹ Cifre tra parentesi = cambiamento assoluto e/o percentuale rispetto all'anno precedente (2007)



Gruppo di progetto «Miglioramento della prevenzione degli infortuni professionali per il personale a prestito»

Responsabile del gruppo di progetto: dott. Erich Janutin, CFSL

Modulo Designazione dei gruppi di lavoro e dei campi di intervento

1	Gruppo di lavoro base di dati «valutazione specifica imprese fornitrici» Responsabile: dott. Stefan Scholz, statistica SSAINF/Suva
2	Gruppo di lavoro «supporti» compreso un sottogruppo in qualità di commissione Campi d'intervento: prestatori e aziende acquisitrici Responsabile: Georg Staub, direttore swissstaffing
3	Gruppo di lavoro «revisione delle guide» guida CFSL art. 10 OPI; guida SECO art. 9 OLL 3 Responsabile: dott. Erich Janutin, CFSL

Grafico 1: organizzazione del progetto «Miglioramento della prevenzione degli infortuni professionali per il personale a prestito» in gruppi di progetto e gruppi di lavoro.

occupati. Complessivamente, hanno prestato 133 900 192 ore di lavoro o l'1,8 % delle ore di lavoro prestate sul volume di lavoro complessivo a livello nazionale nel 2007. La somma salariale nel 2008 è stata pari a 3,7 miliardi di franchi. Il volume d'affari ammontava a 5,1 miliardi di franchi (+4,2 %).

Mandato e obiettivo del progetto

Queste cifre dimostrano la grande rilevanza del prestito di personale. Le cifre altrettanto alte degli infortuni all'inizio del progetto (nel 2006 ci sono stati 205 infortunati ogni 1000 occupati a tempo pieno) hanno portato a un progetto di ampio respiro.

Il gruppo di progetto è stato incaricato dalla CFSL «di gettare le basi per migliorare la prevenzione degli infortuni professionali per il personale a prestito e ridurre il numero di infortuni. In particolare, di elaborare i documenti e gli strumenti per l'impresa fornitrice e acquisitrice, nonché per il lavoratore a prestito, e inoltre di approntare delle liste di controllo o schede informative per gli organi d'esecuzione». L'obiettivo prefissato, oltre a ridurre il numero di infortuni, era segnatamente di elaborare almeno uno strumento per ogni attore del rapporto triangolare nel prestito di personale.

Sono stati formulati i seguenti obiettivi del progetto:

- «migliorare i presupposti nelle imprese fornitrici di personale relativa-

Nel 2008, oltre 280 000 lavoratori temporanei sono stati impiegati in Svizzera nei settori professionali più disparati.

mente alla prevenzione degli infortuni professionali

- sensibilizzare le imprese acquisitrici sulla loro responsabilità nei confronti dei lavoratori temporanei

- sensibilizzare e istruire i lavoratori temporanei

- promuovere la collaborazione interistituzionale

- e in tal modo ridurre il numero di infortuni».

Gestione del mandato di progetto nei gruppi di progetto e di lavoro

Al fine di conseguire risultati tangibili nel giro di due anni nell'ambito complesso e diversificato del prestito di personale, i lavori sono stati suddivisi in tre moduli. Ogni modulo è stato assegnato a un gruppo di lavoro. Il grafico 1 illustra la relativa organizzazione.

Risultati attuali

Nel quadro del modulo 1, il gruppo di lavoro base di dati «valutazione specifica imprese fornitrici» ha effettuato analisi statistiche che vanno elaborate in uno o più rapporti in un momento successivo.

Dal gruppo di lavoro «supporti» e dalla sua sottocommissione, nel modulo 2 sono emersi i seguenti risultati:

- per le **imprese acquisitrici**: tool elettronico di base 1 – **profilo dei requisiti**

- per le **imprese fornitrici**: tool elettronico di base 2 – **profilo delle qualifiche**

- per il **lavoratore temporaneo (a prestito)** – **passaporto di sicurezza individuale su carta**

Questi strumenti vengono descritti più in dettaglio in altri contributi sull'argomento di questo numero di Comunicazioni CFSL (vedi gli articoli di David Peter, a pagina 9 e Dario Mordasini, a pagina 11).

Dal modulo 3 del gruppo di lavoro «revisione delle guide» sono risultati commenti uniformi nella guida CFSL alla sicurezza sul lavoro relativamente all'articolo 10 OPI e nella guida SECO alla legge sul lavoro e relative ordinanze riguardo all'art. 9 OLL 3.

Rischio di infortunio professionale per il personale a prestito

L'andamento del rischio di infortunio professionale conformemente alle statistiche del SSAINF (Servizio centrale delle statistiche dell'assicurazione contro gli infortuni LAINF) per il personale a prestito (classe Suva 70 C) a partire dal lancio del progetto CFSL è illustrato nel grafico 2. Gli infortuni continuano a scendere. In tal modo è stato raggiunto anche l'obiettivo del progetto di ridurre ancora il numero di infortuni per il personale a prestito.




Grafico 2: infortuni nel prestito di personale 2006 – 2008

Importante: l'impresa acquisitrice è responsabile della sicurezza e della tutela della salute sul lavoro!

Il datore di lavoro è – come già esposto in precedenza – responsabile della sicurezza e della tutela della salute lavoro in

base alla legge sull'assicurazione contro gli infortuni (art. 82 LAINF), alla legge sul lavoro (art. 6 LL) e relative ordinanze, nonché al codice delle obbligazioni (art. 328 cpv. 2 CO). Ripetutamente, anche nei contratti di lavoro collettivi vengono affrontate le questioni della sicurezza sul lavoro (cfr. l'articolo di Myra Fischer-Roringer, a pagina 13).

Art. 82 LAINF

(Sezione 2: Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori)


¹ Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.

² Il datore di lavoro deve avvalersi a tale scopo della collaborazione dei dipendenti.

³ I lavoratori devono assecondare il datore di lavoro nell'applicazione delle relative prescrizioni. Essi sono in particolare obbligati a utilizzare gli equipaggiamenti personali di protezione, usare correttamente i dispositivi di sicurezza e astenersi dal rimuoverli o modificarli senza il permesso del datore di lavoro.

Nota sugli attori del «rapporto triangolare» nel prestito di personale e sui termini utilizzati

Nel passaporto di sicurezza individuale, come strumento di cui beneficiano sostanzialmente tutte le parti, a pagina 7 vengono presentati come illustrato di seguito il «rapporto triangolare», i termini e la definizione nell'ambito del prestito di personale.



- 1 Contratto di lavoro tra prestatore* e lavoratore**
- 2 Convenzione d'impiego tra prestatore e impresa acquisitrice
- 3 Il lavoratore presta la sua opera nell'impresa acquisitrice

* Prestatore: definito anche impresa fornitrice, impresa di prestito, prestatore di personale

** Lavoratore: anche lavoratore temporaneo o lavoratore a prestito

Nota: il prestatore talvolta viene definito come il datore di lavoro «giuridico» e l'impresa acquisitrice come il datore di lavoro «effettivo».

Definizione di personale a prestito

Nella fornitura di personale a prestito, il datore di lavoro (= prestatore) mette a disposizione i suoi lavoratori ad un altro datore di lavoro (= impresa acquisitrice) per lo svolgimento di una prestazione. Tra prestatore e lavoratore esiste un contratto di lavoro (1), tra prestatore e impresa acquisitrice un contratto di fornitura di personale a prestito (2). Il lavoratore non presta la sua opera nell'azienda del prestatore, ma all'esterno, nell'impresa acquisitrice (3). Ne consegue una scissione della funzione di datore di lavoro: l'autorità in materia di obiettivi e di direttive professionali passa all'impresa acquisitrice (3). Gli altri diritti e doveri risultanti dal contratto di lavoro, specialmente l'obbligo di versamento del salario, restano al prestatore (1).

Nel rapporto triangolare del personale a prestito con due datori di lavoro, l'impresa acquisitrice è responsabile dei lavoratori temporanei (a prestito).

Pertanto, la responsabilità della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute dei lavoratori temporanei (a prestito) spetta all'impresa acquisitrice, in quanto generalmente è l'unica a conoscere i rischi concreti ai quali sono esposti gli occupati. Solo l'impresa acquisitrice sa quali misure di protezione sono necessarie e solo essa è in grado di istruire sul posto e sorvegliare i lavoratori. Conformemente ai due articoli formulati in modo analogo, l'art. 10 OPI (ordinanza sulla prevenzione degli infortuni) riguardo alla sicurezza sul lavoro e l'art. 9 OLL 3 (ordinanza 3 sulla legge sul lavoro) in materia d'igiene, l'impresa acquisitrice ha pertanto nei confronti dei lavoratori ottenuti in prestito gli stessi obblighi in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro che ha verso i propri collaboratori. L'impresa acquisitrice deve provvedere affinché tutti i lavoratori occupati nell'azienda siano informati

sui pericoli cui sono esposti e siano istruiti riguardo ai provvedimenti per prevenirli. In particolare, deve assicurarsi che i lavoratori, per svolgere l'attività concreta, dispongano di una formazione e di un equipaggiamento sufficienti.

Prospettive future sui lavori del progetto

Il gruppo di lavoro base di dati «valutazione specifica imprese fornitrici» (modulo 1) attualmente sta valutando la

possibilità di pubblicare le conoscenze ottenute, eventualmente elaborate in uno o più rapporti.

Il gruppo di lavoro «supporti» (modulo 2) ha avviato una fase di test in cui nell'uso quotidiano viene verificata l'idoneità pratica degli strumenti elaborati finora (il profilo dei requisiti e delle qualifiche, nonché il passaporto di sicurezza individuale).

In linea di massima il progetto della CFSL nell'ambito del prestito di personale terminerà alla fine del 2009. I lavori già avviati e i corsi necessari dovranno essere conclusi nel 2010 e tutt'al più nel 2011.

Art. 10 OPI Lavoro temporaneo

Il datore di lavoro, che occupa nella sua azienda manodopera ottenuta in prestito da un altro datore di lavoro ha, verso di essa, gli stessi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro che ha assunto verso i propri lavoratori.

Art. 9 OLL 3 Personale a prestito

Il datore di lavoro che impiega nella sua azienda lavoratori ottenuti in prestito da un altro datore di lavoro ha nei loro confronti gli stessi obblighi in materia d'igiene che verso i propri lavoratori.